

Informazioni per il riconoscimento dei certificatori energetici

Di seguito vengono riportate sinteticamente le modalità di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2015, di seguito denominati "certificatori energetici". Il riconoscimento è la modalità attraverso cui il COA energia verifica il possesso dei requisiti individuali richiesti per esercitare le attività connesse al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e provvede all'iscrizione dei soggetti abilitati nello specifico elenco regionale dei certificatori energetici.

L'elenco regionale dei certificatori energetici abilitati della Valle d'Aosta, gestito e pubblicizzato dal COA energia, è consultabile on-line sul *Portale Energia*, accessibile anche dal sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta al seguente link:

http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/elenco_certificatori/default_i.asp

Per i dettagli sulle modalità di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici consultare la d.G.r. 1249/2021.

1. Requisiti individuali necessari per il riconoscimento

La d.G.r. 1249/2021, in applicazione dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2015, prevede che per essere inseriti nell'elenco regionale dei certificatori energetici si deve ricadere in una delle seguenti casistiche:

CASO 1:

- essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. n. 75/2013, riportati nella Tabella 1 (di seguito riportata);
- essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti;
- essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

CASO 2:

- essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo ai corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 75/2013, riportati nella Tabella 3 (di seguito riportata);
- essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. n. 75/2013, riportati nella Tabella 1 (di seguito riportata); ove non corredati dall'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

o in alternativa

- essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 comma 4, lettere da a) a d) del D.P.R. n. 75/2013, riportati nella Tabella 2 (di seguito riportata).

TABELLA 1

LAUREE TRIENNALI (Rif. Normativo: Decreto MIUR 04/08/2000)	
INDIRIZZO	CLASSE
scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	laurea 4
ingegneria civile ed ambientale	laurea 8
ingegneria industriale	laurea 10
scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	laurea 20
LAUREE TRIENNALI (Rif. Normativo: Decreto MIUR 16/03/2007)	
INDIRIZZO	CLASSE
ingegneria civile ed ambientale	laurea L7
ingegneria industriale	laurea L9
scienze dell'architettura	laurea L17
scienze e tecniche dell'edilizia	laurea L23
scienze e tecnologie agrarie e forestali	laurea L25
LAUREE SPECIALISTICHE (Rif. Normativo: Decreto MIUR 28/11/2000)	
INDIRIZZO	CLASSE
architettura e ingegneria edile-architettura	laurea specialistica 4/S
ingegneria aerospaziale e astronautica	laurea specialistica 25/S
ingegneria biomedica	laurea specialistica 26/S
ingegneria chimica	laurea specialistica 27/S
ingegneria civile	laurea specialistica 28/S
ingegneria dell'automazione	laurea specialistica 29/S
ingegneria delle telecomunicazioni	laurea specialistica 30/S
ingegneria elettrica	laurea specialistica 31/S
ingegneria elettronica	laurea specialistica 32/S
ingegneria energetica e nucleare	laurea specialistica 33/S
ingegneria gestionale	laurea specialistica 34/S
ingegneria informatica	laurea specialistica 35/S
ingegneria meccanica	laurea specialistica 36/S
ingegneria navale	laurea specialistica 37/S
ingegneria per l'ambiente e il territorio	laurea specialistica 38/S
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	laurea specialistica 54/S
scienza e ingegneria dei materiali	laurea specialistica 61/S
scienze e tecnologie forestali ed ambientali	laurea specialistica 74/S
scienze e tecnologie agrarie	laurea specialistica 77/S
scienze e tecnologie della chimica industriale	laurea specialistica 81/S
LAUREE MAGISTRALI (Rif. Normativo: Decreto MIUR 16/03/2007)	
INDIRIZZO	CLASSE
architettura e ingegneria edile-architettura	laurea magistrale LM-4
ingegneria aerospaziale e astronautica	laurea magistrale LM-20
ingegneria biomedica	laurea magistrale LM-21
ingegneria chimica	laurea magistrale LM-22
ingegneria civile	laurea magistrale LM-23
ingegneria dei sistemi edili	laurea magistrale LM-24
ingegneria dell'automazione	laurea magistrale LM-25
ingegneria della sicurezza	laurea magistrale LM-26
ingegneria delle telecomunicazioni	laurea magistrale LM-27
ingegneria elettrica	laurea magistrale LM-28
ingegneria elettronica	laurea magistrale LM-29
ingegneria energetica e nucleare	laurea magistrale LM-30
ingegneria gestionale	laurea magistrale LM-31
ingegneria informatica	laurea magistrale LM-32
ingegneria meccanica	laurea magistrale LM-33
ingegneria navale	laurea magistrale LM-34
ingegneria per l'ambiente e il territorio	laurea magistrale LM-35
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	laurea magistrale LM-48
scienza e ingegneria dei materiali	laurea magistrale LM-53
scienze e tecnologie agrarie	laurea magistrale LM-69
scienze e tecnologie della chimica industriale	laurea magistrale LM-71
scienze e tecnologie forestali ed ambientali	laurea magistrale LM-73
DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA (Rif. Normativo: DPR n. 88 del 15/03/2010)	
INDIRIZZO	CLASSE
istruzione tecnica, settore tecnologico - meccanica, mecatronica ed energia - articolazione 'energia'	C1
istruzione tecnica, settore tecnologico - elettronica ed elettrotecnica - articolazione 'elettrotecnica'	C3
istruzione tecnica, settore tecnologico - agraria, agroalimentare e agroindustria - articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio'	C8
istruzione tecnica, settore tecnologico - costruzioni, ambiente e territorio	C9
DIPLOMI DI PERITO INDUSTRIALE (Rif. Normativo: DPR n. 1222 del 30/09/1961 e s.m.i.)	
INDIRIZZO	CLASSE
perito industriale - indirizzo aeronautica	-
perito industriale - indirizzo edilizia	-
perito industriale - indirizzo elettrotecnica	-
perito industriale - indirizzo energia nucleare	-
perito industriale - indirizzo meccanica	-
perito industriale - indirizzo metallurgia	-
perito industriale - indirizzo metalmeccanica	-
perito industriale - indirizzo navalmeccanica	-
perito industriale - indirizzo termotecnica	-
ALTRI DIPLOMI	
INDIRIZZO	CLASSE
geometra	-
perito agrario o agrotecnico	-

TABELLA 2	
LAUREE TRIENNALI (Rif. Normativo: Decreto MIUR 04/08/2000)	
INDIRIZZO	CLASSE
urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	laurea 7
ingegneria dell'informazione	laurea 9
scienze della terra	laurea 16
scienze e tecnologie chimiche	laurea 21
scienze e tecnologie fisiche	laurea 25
scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	laurea 27
scienze matematiche	laurea 32
LAUREE TRIENNALI (Rif. Normativo: Decreto MIUR 16/03/2007)	
INDIRIZZO	CLASSE
ingegneria dell'informazione	laurea L8
scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	laurea L21
scienze e tecnologie chimiche	laurea L27
scienze e tecnologie fisiche	laurea L30
scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	laurea L32
scienze geologiche	laurea L34
scienze matematiche	laurea L35
LAUREE SPECIALISTICHE (Rif. Normativo: Decreto MIUR 28/11/2000)	
INDIRIZZO	CLASSE
fisica	laurea specialistica 20/S
matematica	laurea specialistica 45/S
modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	laurea specialistica 50/S
scienze chimiche	laurea specialistica 62/S
scienze della natura	laurea specialistica 68/S
scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	laurea specialistica 82/S
scienze geofisiche	laurea specialistica 85/S
scienze e tecnologie geologiche	laurea specialistica 86/S
LAUREE MAGISTRALI (Rif. Normativo: Decreto MIUR 16/03/2007)	
INDIRIZZO	CLASSE
fisica	laurea magistrale LM-17
matematica	laurea magistrale LM-40
modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	laurea magistrale LM-44
scienze chimiche	laurea magistrale LM-54
scienze della natura	laurea magistrale LM-60
scienze e tecnologie geologiche	laurea magistrale LM-74
scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	laurea magistrale LM-75
scienze geofisiche	laurea magistrale LM-79
DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA (Rif. Normativo: DPR n. 88 del 15/03/2010)	
INDIRIZZO	CLASSE
istruzione tecnica, settore tecnologico - altri indirizzi o articolazioni non compresi all'interno della Tabella 1	-
DIPLOMI DI PERITO INDUSTRIALE (Rif. Normativo: DPR n. 1222 del 30/09/1961 e s.m.i.)	
INDIRIZZO	CLASSE
perito industriale - altri indirizzi non compresi all'interno della Tabella 1	-

TABELLA 3
I corsi di formazione che possono essere riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti individuali sono i seguenti:
a) corsi di formazione conformi alle caratteristiche di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, erogati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta o da soggetti erogatori, privati o pubblici, autorizzati secondo quanto previsto dal medesimo Allegato B;
b) corsi di formazione conformi ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 8-ter, lettera g), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed erogati da soggetti autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013;
c) corsi di formazione erogati da regioni o province autonome o da soggetti di ambito regionale autorizzati dalle predette regioni e province autonome e da queste riconosciuti conformi ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 8-ter, lettera g), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Modalità per avviare il procedimento di riconoscimento

Il procedimento di riconoscimento è avviato su richiesta volontaria del soggetto interessato, mediante presentazione dell'apposita istanza, che deve essere obbligatoriamente compilata on-line tramite il Portale Energia, previa autenticazione del richiedente secondo le modalità ivi indicate.

Per la marca da bollo:

- se viene acquistato una marca da bollo digitale tramite la piattaforma PagoPA, l'utente deve andare nell'apposita sezione dei pagamenti, inserisce l'ente e clicca sulla tendina "imposta di bollo su istanze". Successivamente, il sistema riporta automaticamente l'importo pari a euro 16 e il conto corrente della Regione, e consente l'inserimento di una causale **"ISTANZA RICONOSCIMENTO CERTIFICATORE ENERGETICO L.R. 13/2015_CODICE ID"**;
- se la marca da bollo è cartacea e la richiesta di riconoscimento viene inoltrato tramite PEC, è necessario annullare la marca da bollo tirando una riga sopra.

Successivamente, la richiesta, in regola con le norme sul bollo, può essere presentata:

- a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous" del COA energia;
- a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. – via Festaz, 22 - 11100 Aosta (AO);
- via PEC, all'indirizzo: coaenergia@legalmail.it se debitamente firmata in maniera digitale.

All'istanza devono essere allegate le attestazioni e la documentazione in essa eventualmente richiamate, nonché la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

3. Istruttoria di riconoscimento

Il procedimento di riconoscimento consiste nell'esame di completezza della documentazione presentata e nella sussistenza dei requisiti individuali e viene svolta dal COA energia nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla legge regionale 19/2007. In caso di incompletezza dell'istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l'integrazione dell'istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest'ultimo l'inammissibilità dell'istanza, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza.

Il COA energia procede ad idonei controlli a campione, nonché in ogni caso in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Il campione, ai fini dei suddetti controlli, è prodotto automaticamente dal Portale Energia, attraverso apposita funzionalità che seleziona casualmente ogni venti pratiche una pratica oggetto di verifica. Si applica l'art. 33 della legge regionale 19/2007.

Il COA energia provvede a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai richiedenti, tramite PEC.

4. Modalità di iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il COA energia provvede ad inserire i nominativi degli interessati nell'elenco regionale dei certificatori energetici e ad abilitarne contestualmente l'accesso all'area riservata del Portale Energia per la redazione degli APE.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, il COA energia comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. L'istanza può comunque essere reiterata senza limitazioni.

I certificatori energetici sono tenuti ad aggiornare i propri "Dati personali" nell'area riservata del Portale Energia e a comunicare tempestivamente al COA energia, a mezzo PEC, l'eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti obbligatori. E' facoltà del COA energia di effettuare controlli a campione, e in ogni caso in cui sorgano fondati dubbi, sulla permanenza dei requisiti individuali degli iscritti all'elenco regionale dei certificatori energetici.

Il COA energia cura l'aggiornamento dell'elenco regionale dei certificatori energetici sulla base delle nuove iscrizioni, delle eventuali sospensioni, dei decessi e delle eventuali richieste di eliminazione, nonché nei casi dei certificatori che optano per lo svolgimento delle funzioni ispettive presso ARPA.

5. Informazioni

Si possono reperire ulteriori informazioni relative al riconoscimento dei certificatori energetici :

- Presso lo "Sportello info energia Chez Nous", via Festaz, 24 - 11100 Aosta;
- Scrivendo a infoenergia@regione.vda.it;
- Telefonando al Numero Verde 800 604 110.